

## *ALLEGATO 2*

Fac-simile POLIZZA FIDEIUSSORIA  
/ FIDEIUSSIONE BANCARIA

**POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA**  
**AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 7-QUATER, DEL DPR 633/1972**

Rilasciata a \_\_\_\_\_ (Soggetto non residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) (C.f./P.IVA /National Tax Reference Number \_\_\_\_\_) (in seguito denominato/a "Contraente")

Domiciliato/a in NARZOLE ( CN ) ITALIA via/p.zza GIOVANNI GIOLITTI n. 26 presso il rappresentante fiscale STUDIO CARRARA RAPPRESENTANZE FISCALI SRLS (c.f. 04040590046)

Fino alla concorrenza di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

a favore dell'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di CUNEO ( CN ) - ITALIA

**PREMESSO**

- che il Contraente, è soggetto non residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che adempie gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- che il Contraente intende essere incluso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie
- che il Contraente è tenuto, ai sensi dell'articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla presentazione di garanzia;
- che la garanzia, ai sensi del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2024, è prestata per un valore massimale minimo di € 50.000,00 e per un periodo minimo di 36 mesi dalla data di presentazione della garanzia stessa alla Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_

**CIÒ PREMESSO**

\_\_\_\_\_ (in seguito denominata "Società o Banca"), codice fiscale/p.Iva \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_ e, per essa, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Società/Banca, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Contraente; il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di CUNEO ( CN ) - ITALIA, nella persona del direttore pro tempore, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del pagamento dell'importo di € 50.000,00; e fino alla data del \_\_\_\_\_.

## **CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **Art. 1 – Delimitazione della garanzia**

La Società o Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo complessivo garantito, il pagamento totale o parziale delle somme dovute all'Amministrazione finanziaria a seguito di atti amministrativi notificati entro il periodo di validità del presente contratto.

### **Art. 2 – Durata della garanzia**

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro tempore dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ha la validità di 36 mesi dalla data di presentazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente; l'Agenzia delle entrate comunica alla Direzione Generale dell'Intermediario/alla Filiale – Direzione della Banca la data di presentazione. Decorso il termine di cui al periodo precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

### **Art. 3 – Importo della garanzia**

La garanzia è prestata per l'importo di € 50.000,00. L'importo della garanzia sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante.

### **Art. 4 – Inadempimento del Contraente**

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Contraente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle entrate.

### **Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti**

La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Contraente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Contraente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

### **Art. 6 – Rinuncia alla preventiva escussione**

La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'articolo 1944 del Codice Civile.

### **Art. 7 – Surrogazione**

La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa. L'Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

### **Art. 8 – Forma delle comunicazioni**

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata o posta

elettronica certificata (PEC) inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

**Art. 9 – Foro competente**

In caso di controversia fra Società o Banca e Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di CUNEO ( CN ) - ITALIA.

**Art. 10 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_

LA SOCIETÀ/BANCA \_\_\_\_\_

Si approvano specificatamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 9 ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

LA SOCIETÀ/BANCA \_\_\_\_\_